

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

Workshop

Risparmio Energetico negli edifici

**Esperienze ed opportunità offerte dal
nuovo quadro normativo**

Relazione introduttiva

Piero Torretta

Ance, 28 marzo 2007

RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI

WORKSHOP ANCE 28.03.2007

Sin dalla promulgazione della Direttiva Europea 2002/91 CE abbiamo osservato con interesse l'evoluzione del problema energetico per il suo impatto sulla nostra vita e sulla nostra attività.

La Direttiva CE sul rendimento energetico nell'edilizia infatti, disciplinando l'obbligo dei paesi membri di regolamentare il rendimento e la certificazione energetica degli edifici, produce effetti su di noi come:

- cittadini per la riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche fossili e per la riduzione delle emissioni CO₂ nell'atmosfera.
- operatori economici per lo stimolo all'aumento della tecnologia del prodotto e del processo edilizio.

Con questo spirito abbiamo atteso e seguito l'evoluzione del D.Lgs 192/2005 che recepiva, pur solo in parte, la Direttiva 2002/ 91 CE, soprattutto per quanto riguarda:

- **l'approccio prestazionale** in base al quale i consumi energetici sono definiti in modo integrato (involucro – impianti) secondo un valore limite di accettabilità (FEP), senza interferire sulle modalità con cui tale valore limite viene raggiunto e garantito (*senza cioè prescrizioni di prodotto o di processo*);
- **la certificazione degli edifici** secondo una classificazione di merito che ne evidenzia i diversi livelli di consumo.

Due principi coerenti con gli obiettivi generali in quanto consentono di:

- raggiungere gli obiettivi di interesse collettivo (*riduzione consumi energie fossili ed emissioni di CO₂*);

- stimolare la selezione delle imprese e dei prodotti senza imporre condizioni alle libere scelte del mercato.

Con questo spirito abbiamo atteso fiduciosi i decreti attuativi, previsti dal 192/2005, indispensabili per la definizione delle modalità applicative, in particolare

- i sistemi di calcolo dei consumi energetici (climatizzazione invernale ed estiva, fabbisogno di energia per l'acqua calda sanitaria, ventilazione ed illuminazione)

- le linee guida per la certificazione energetica degli edifici senza i quali la normativa era inefficace.

Invece dei decreti attuativi, alla scadenza di 360 gg. previsti per l'eventuale correzione del decreto, ci siamo trovati con un nuovo decreto (l'attuale 311/2006) che ha modificato le poche certezze che avevamo, infatti :

1) L'approccio **prestazionale** è stato **condizionato** dall'inserimento di alcune disposizioni **prescrittive** sulle caratteristiche di trasmittanza di alcuni componenti l'edificio.

2) La **funzione delle regole come stimolo per i comportamenti virtuosi del mercato** è stata enormemente limitata dalla introduzione di nuovi consumi limite (EP_{lim}) dal 2008 (riduzione del 5/9%) e dal 2010 (riduzione del 15/20%) e ciò anche senza attendere le necessarie verifiche di compatibilità tecnico economica previste dall'art. 4 della Direttiva 2002/91 CE.

3) **Il principio della libera scelta delle tecnologie** che è stato compromesso dall'obbligo di installazione di pannelli fotovoltaici (*dopo le incongruenze del comma 355 della Finanziaria che obbliga ad una potenza di picco di 0,2 kW per unità immobiliare*) senza tenere conto dei pareri delle Commissioni Attività Produttive (Camera e Senato) che hanno evidenziato l'inopportunità di imporre specifiche tecnologie.

Il Dlgs 311/06 in verità non presenta solo punti critici, ma anche alcune novità positive:

- fino all'entrata in vigore delle linee guida (nazionali, regionali) per tutti gli edifici i cui progetti sono stati presentati dopo l'ottobre 2005 (DLgs 192/05), la certificazione energetica è sostituita dall'attestazione di qualificazione energetica asseverata dal Direttore Lavori.
- l'unità di misura dei consumi energetici degli edifici non residenziali (industriali, commerciali, ect) è il KWh/m³ anno anziché KWh/m² anno
- nella pianificazione urbanistica i comuni devono obbligatoriamente collegare le scelte insediative con soluzioni per l'efficienza energetica (*un principio che svincola la capacità insediativa dalla dimensione fondiaria – e quindi dal valore fondiario - e lo congiunge al progetto ed alle soluzioni energetiche ed ambientali*)
- le Regioni devono avviare campagne di informazione e sensibilizzazione del consumatore in materia di risparmio energetico (*consapevolezza e condivisione sono indispensabili per apprezzare le proposte del mercato*)
- le delibere condominiali sugli interventi di miglioramento e certificazione energetica sono valide se adottate con maggioranza semplice delle quote condominiali (modifica al c. 2 art 26 legge 10/91).

Su questo quadro normativo si sono inseriti i provvedimenti agevolativi definiti dal Governo nello scorso febbraio che disciplinano:

- la detraibilità fiscale (sino al 55% dei costi) per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione delle facciate opache, dei serramenti, degli impianti di riscaldamento a condizione che siano certificati nelle caratteristiche prestazionali dai produttori ed accompagnate da attestato sul rendimento energetico dell'edificio (senza però obiettivi di rendimento).
- il conto energia del fotovoltaico che concede tariffe agevolate ai produttori di energia solare da fotovoltaico, con particolari condizioni per gli impianti integrati negli edifici (0,49 per KWh prodotto).

Provvedimenti su cui, fatte salve alcune precisazioni ed integrazioni necessarie, per la **loro funzione di stimolo ai comportamenti virtuosi del mercato** non possiamo che convenire.

Il quadro delle regole non è però compiuto e soprattutto non è completo.

La materia energetica infatti è materia concorrente tra Stato e Regioni e spesso, soprattutto per materie in cui l'interesse dei cittadini è crescente, purtroppo le scelte di alcune Istituzioni sono ispirate da un **protagonismo sensazionalista**.

La materia è però tale da non giustificare né fughe in avanti, né differenze tra i territori.

E' quindi opportuno (**a tutela del cittadino consumatore ed a garanzia della coerenza delle azioni nel perseguimento di un obiettivo che prescinde da dove lo si esplica**), un coordinamento più efficace tra le Istituzioni, sia nelle materie sin qui già definite, sia in quelle ancora da definire.

I campi di intervento del coordinamento riguardano:

- le metodologie di calcolo dei consumi (*oggi, in attesa delle determinazioni CEN, il Ministero dello Sviluppo sostiene sia possibile operare solo sul riscaldamento invernale ed è quindi inopportuno qualsiasi altro sistema di calcolo a livello territoriale che si estenda al raffrescamento estivo, alla illuminazione, all'acqua calda sanitaria*)
- i limiti dei consumi ($EP_{i\ lim}$) stabiliti nel D.lgs 311/ 06 ed i tempi di attuazione. (*In Lombardia si dice che si intenda rendere obbligatori, anticipando rispetto ai termini del 2008/2010, limiti di consumi più stringenti*).
- le linee guida per la certificazione (*un diverso sistema di classificazione sia per una diversa incidenza del rapporto S/V, sia delle classi energetiche, sarebbe in contrasto con l'obiettivo della corretta e semplice informazione al consumatore*)

- i sistemi di incentivazione ed agevolazione, con particolare riferimento al mercato dei Certificati di Efficienza Energetica nella loro diversa configurazione di certificati bianchi, certificati verdi, certificati neri.

Su questo quadro parziale ed incompleto si sono inserite le decisioni del **Consiglio dei Capi di Stato e di Governo dei paesi UE di venerdì 9.03.07** che hanno stabilito i nuovi obiettivi energetici per i paesi membri:

- la produzione di energie rinnovabili deve aumentare dal 7% di oggi al 20% entro il 2020.
- l'efficienza energetica deve aumentare del 20% rispetto ad oggi entro il 2020;
- l'immissione di gas serra deve diminuire del 20% rispetto ad oggi entro il 2020;
- la produzione di energia da bio carburanti deve aumentare del 20% rispetto ad oggi entro il 2020.

Obiettivi che impegnando il ns paese in modo univoco confermano la necessità di regole uniche ed omogenee a livello nazionale, senza deviazioni a livello regionale o comunale.

Per quanto riguarda l'impatto di tali obiettivi sul ns mestiere, considerato che gli immobili assorbono il 40% dell'energia consumata nel paese e concorrono per il 50% all'emissione di inquinanti in atmosfera, tutti gli obiettivi 2020 in materia energetica della Unione Europea ci coinvolgono ed interessano.

Obiettivi e provvedimenti devono però essere coerenti per evitare che strategia e tattica siano incompatibili.

Alla luce dei nuovi obiettivi comunitari e del quadro delle norme nazionali cerchiamo quindi di definire quali possono essere le azioni utili e necessarie perché strategia e tattica siano coerenti:

ENERGIE RINNOVABILI: l'obiettivo della strategia UE 2020 dell'aumento sino al 20% delle energie rinnovabili, è obiettivo generale; per ogni singolo paese

membro saranno definite entro ottobre 2007 le modalità e gli obiettivi specifici. Considerato che, grazie all'idroelettrico, l'Italia già oggi ha una quota di energie rinnovabili del 16%, gli obiettivi italiani saranno senz'altro superiori alla media del 20% ed i campi di intervento saranno prevalentemente **l'eolico, il solare, il geotermico.**

In termini generali gli obiettivi ed i provvedimenti interesseranno i grandi produttori, ma le esperienze, più o meno recenti, rendono evidente che i vincoli per il nostro paese non sono economici (le risorse e le tariffe sono per le energie rinnovabili a livello europeo) ma di processo amministrativo.

L'esigenza di coerenza tra obiettivi ed azioni ci dice come non sia possibile che il Governo si impegni su certi obiettivi e le Regioni, i Comuni, i Ministri remino contro **invocando il diritto ad essere "nimby".**

L'energia, dopo la viabilità, la TAV, gli impianti di trattamento, le discariche, non è che l'ultima manifestazione dell'atteggiamento di un paese che dice di volere le infrastrutture, ma solo a casa degli altri. Un atteggiamento che

- contraddice ogni senso civico (basta protestare per essere ascoltati)
- costituisce un pessimo insegnamento (è utile stare sempre con il più forte che con il più ragionevole),

ma soprattutto la rappresentazione di un brutto paese (quello in cui le scelte politico amministrative sono ricondotte ad un rapporto di forza che rende certi diritti più legittimi di altri).

Il quadro delle leggi nazionali in materia di energie rinnovabili è:

- le disposizioni dei Decreti del 20 luglio 2004 sull'efficienza energetica negli usi finali e lo sviluppo delle fonti rinnovabili
- le disposizioni della Finanziaria 2007 sul picco 0,2 kW di energia fotovoltaica per unità immobiliare la cui applicazione è rinviata al recepimento nei regolamenti edilizi;

- le disposizioni del 311/06 sulla produzione del 50% acqua calda sanitaria con energie rinnovabili (senza nessuna prescrizione di fonte) la cui regolamentazione è comunque rinviata ad un decreto attuativo;
- le disposizioni del 311/06 sulla produzione di energia elettrica da fotovoltaico negli immobili la cui regolamentazione è anch'essa rinviata ad un decreto attuativo.

Un quadro in via di definizione che ancora non stabilisce in modo certo obblighi e decorrenze e che, di conseguenza, crea incertezze, spesso sconcerto in quanto espone i cittadini e gli operatori ad iniziative delle amministrazioni locali (regolamenti edilizi) ed ad azioni arbitrarie della Pubblica Amministrazione (autorizzazioni, rogiti, permessi di costruzione) che possono incidere in modo improprio sugli interessi individuali e sulla operatività delle imprese.

Un quadro confuso che, in un paese in cui è legittimo per alcuni opporsi ad installazioni di impianti per l'impatto sui loro territori, **non si capisce perché non possa essere legittimo per altri opporsi alla prescrizione di certe soluzioni per l'impatto sul loro mestiere.**

A sostegno di tale eventualità (*ipotetica fin che si vuole, ma possibile almeno come aspettativa o rivendicazione*) vorrei ricordare che, se come risulta dalla prima proiezione, la nuova strategia UE obiettivo 2020 in materia energetica, è una opportunità di business per molti settori manifatturieri:

- isolanti termici : + 2 volte fatturato
- frigoriferi classe A: + 2 volte fatturato
- caldaie 4 stelle: + 3 volte fatturato
- pannelli solari: + 4 volte fatturato (da 90.000 a 500.000 mq)
- fotovoltaico: + 10 volte fatturato

per le imprese di costruzioni (*finché il prodotto a migliore prestazione energetica non sarà riconosciuto e premiato dal mercato*), costituisce solo un aumento del

costo di costruzione che, per i parametri definiti per il 2008 e 2010, è superiore al 10% rispetto ai limiti attuali.

Incrementare l'energia da fonti rinnovabili nelle costruzioni e migliorare l'efficienza energetica negli edifici è un obiettivo che non si raggiunge solo con provvedimenti cogenti e prescrittivi, ma governando anche il processo dei premi e degli incentivi (Premi volumetrici; Conto Energia; Certificati Efficienza Energetica).

Diversamente il maggior costo, in un mercato già oggi in difficoltà per il crescente rapporto tra valore immobiliare e capacità di reddito del consumatore, avrà un impatto sulla domanda di contrasto e contenimento e non certo di crescita.

Premi volumetrici: la Regione Lombardia ha definito nella legge urbanistica un collegamento diretto tra efficienza energetica e maggior volume edificabile.

La misura del 15% di premio deve essere ancora regolamentata ma è un segnale interessante che attribuisce alla innovazione del prodotto edilizio un plusvalore che viene sottratto alla rendita fondiaria e rimesso in circolo sotto forma di maggior qualità prestazionale.

Un ulteriore forma di premio volumetrico può essere individuata in un sistema di computo della capacità insediativa (volume edificabile) basata anziché sul rapporto Superficie Lorda Pavimento (Slp) per altezza virtuale, sul rapporto con la Superficie Utile (Su).

Un sistema efficace per stimolare la realizzazione, nelle partizioni esterne opache, di maggiori spessori finalizzate al maggior contenimento energetico.

Conto Energia: il conto energia per il fotovoltaico approvato con il decreto dello scorso febbraio si caratterizza per la trasformazione delle agevolazioni **dal conto capitale al conto produzione**.

Il provvedimento ha la finalità di ottimizzare i risultati e di ridurre le dispersioni (spesso gli impianti finanziati in conto capitale non hanno garantito la necessaria

efficacia). Va però reso efficace per evitare che la sua applicazione sia ridotta o limitata ai soli interventi di autocostruzione.

Per tale ragione occorre:

- regolamentare il “finanziamento tramite terzi” come sistema che attribuisce il diritto alla riscossione delle agevolazioni in conto produzione a chi realizza l'impianto anziché a chi lo utilizza (diversamente il costruttore non ha interesse a realizzarlo)
- disciplinare il regime fiscale del ricavo da tariffa agevolata esentandola dal prelievo dell'imposta sui redditi (aspetto questo più ampio che si colloca nel quadro della politica fiscale per lo sviluppo di cui il 36% è stato prodromo, ma che vede critico tutto il mondo del ministero delle finanze – Ministro e struttura)
- disciplinare il diritto alla cessione del netto ricavo della tariffa agevolata per consentire al costruttore di dedurre il costo dell'impianto dai costi di produzione
- eliminare la prescrizione di specifiche fonti rinnovabili obbligatorie dalla Finanziaria e dal 311/06 per non indebolire il processo spontaneo del mercato.

Certificati Efficienza Energetica; Certificati Bianchi, Certificati Verdi, Crediti di Emissione: sono strumenti di incentivazione per il contenimento energetico, la produzione di energie rinnovabili, la riduzione delle immissioni di CO₂, e possono esplicare la loro efficacia se ben regolamentati e se collocati in un mercato equilibrato tra offerta e domanda.

I TEE (certificati bianchi) sono un incentivo possibile per tutti gli interventi di efficienza energetica, **cioè per tutti gli interventi che consentono un minor consumo rispetto ai limiti di legge** (contenimento energetico, efficientamento sistema impianti, cogenerazione ad alto rendimento, ect).

Il mercato è costituito dalla domanda dei grandi distributori di energia che li devono possedere per non incorrere in penalità e dalla offerta di coloro che hanno effettuato interventi di contenimento energetico.

I certificati sono rilasciati dal GME (Gestore del Mercato Elettrico). L'intermediazione dei certificati è effettuata dalle ESCO autorizzate dall'Autorità per l'Energia.

I CV (certificati verdi) sono un incentivo per l'energia prodotta da fonti rinnovabili **in misura superiore ai limiti di legge.**

Sono riconosciuti dal GRTN (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) ai produttori di energia rinnovabile sulla base dell'energia annualmente prodotta.

Tutti i produttori di energia elettrica devono ogni anno essere in possesso di certificati verdi in un rapporto percentuale all'energia da loro prodotta per non incorrere in penalità. Il valore dal 2007 sarà determinato dalla borsa del GME.

I crediti di emissione ETS (certificati neri) sono previsti dal protocollo di Kyoto come incentivo per la riduzione delle emissioni di CO₂.

Ai grandi consumatori di energia è stato imposto un limite alla emissione annuale di CO₂ in atmosfera ed al superamento del limite devono possedere Crediti di Emissione.

I Crediti di Emissione possono essere ottenuti da tutti coloro che riducono le emissioni di CO₂ grazie ad interventi di:

- utilizzo di energia rinnovabile al posto dell'energia fossile
- efficientamento energetico
- piantumazione di alberi

I crediti di emissione sono sovrapponibili ad altri strumenti di incentivazione, sino ad oggi non sono stati scambiati in Italia ma è prevista un'asta il prossimo 2 aprile.

I certificati di efficienza energetica, nel loro complesso, sono un ottimo strumento di governo per la sostenibilità dello sviluppo e della crescita economica.

Ancora oggi però fanno parte di quelle **importanti opportunità di risparmio che non sono colte dagli utilizzatori per mancanza di adeguate informazioni.**

Per sviluppare compiutamente la loro potenzialità devono essere completate le classificazioni dei casi e delle situazioni che danno diritto alla loro emissione **definendo anche gli ambiti di applicazione nel caso di nuove costruzioni.**

Da parte nostra stiamo operando per fornire alle imprese uno strumento di riferimento con cui valorizzare le loro capacità in campo energetico

Per questa finalità è stato costituito il **Consorzio Ance Energia** con l'obiettivo di

- fornire assistenza e servizi alle imprese in materia di nuove tecnologie energetiche
- creare una rete di diffusione delle conoscenze che porti valore a tutto il sistema
- interloquire con la Pubblica Amministrazione per le scelte di fattibilità e la valutazione dei costi delle nuove tecnologie
- assistere le imprese nei rapporti di approvvigionamento nei servizi e nella contrattazione della fornitura dell'energia
- fare massa critica sul mercato dei certificati di efficienza energetica per riequilibrare i rapporti con i produttori ed i distributori di energia nella contrattazione dei titoli. Attualmente il Consorzio ha una operatività limitata ad un ambito territoriale e si sta definendo l'ampliamento della sua operatività a tutto l'ambito nazionale.

EFFICIENZA ENERGETICA

L'obiettivo della strategia UE 2020 è l'aumento netto del 20% del rendimento energetico degli edifici rispetto alla situazione odierna.

E' un obiettivo indifferenziato per tutti paesi UE.

Attualmente i consumi medi degli edifici italiani (il cui patrimonio immobiliare risale per oltre l'80% a prima degli anni 70) è valutato dalla UE in 160 kWh/m² anno.

Una riduzione del 20% significa portare il valore medio del consumo a 128 kWh/m² anno entro il 2020.

A tale risultato concorreranno sia gli edifici esistenti, sia le nuove costruzioni da realizzare da oggi sino al 2020.

L'efficienza energetica degli edifici è disciplinata dal Dlgs 311/2006 che però definisce limiti ai consumi energetici per le nuove costruzioni e gli interventi di grande ristrutturazione realizzati dopo l'ottobre 2005 mentre nessun limite di consumo è definito per gli edifici esistenti prima di tale data.

I limiti di consumo stabiliti dal d.lgs 311/2006 impongono già per le nuove costruzioni, a decorrere dall'ottobre 2005, un consumo inferiore al 50% rispetto alla media delle costruzioni esistenti ed una ulteriore riduzione dei consumi (sempre solo per le nuove costruzioni) è prevista dal 2008 (- 5/9%) e dal 2010 (- 15/20%), con un parametro di consumo, dopo il 2010, per le nuove costruzioni di 1/3 rispetto agli edifici esistenti.

Per una miglior comprensione del significato dei limiti dei consumi, è utile ricordare che, nel calcolo dei consumi (a cui concorrono in modo integrato la capacità di contenimento dell'involucro e la efficienza degli impianti), **dovrebbero non essere considerate** le energie rinnovabili e pertanto sia il consumo, sia il rendimento energetico per la classificazione energetica degli edifici dovrebbero essere calcolati al netto dell'uso di tali fonti di energia.

Rimangono però irrisolti alcuni aspetti:

1) Quali energie rinnovabili non sono considerate nel computo dei consumi.

Quelle prodotte autonomamente o anche quelle acquistate sul mercato da produttori di energie rinnovabili?

2) Le energie rinnovabili sono deducibili dal conteggio energetico anche per la parte obbligatoria per legge (50% acqua sanitaria, fotovoltaico), o solo per la parte eccedente?

3) L'energia elettrica prodotta da fotovoltaico, considerato che nel consumo attuale viene computato solo il riscaldamento invernale, si computa o non si computa ai fini dei consumi?

Alla luce degli obiettivi della strategia UE 2020, il calcolo dei consumi energetici deve interessare però sia le nuove costruzioni sia le costruzioni esistenti per le quali però ad oggi è prevista (solo in caso di trasferimento) esclusivamente la certificazione energetica senza limiti di consumo.

Una condizione che considerata l'incidenza quantitativa del patrimonio immobiliare esistente e il suo rendimento energetico medio rende impossibile raggiungere gli obiettivi definiti.

Infatti i nuovi alloggi realizzati ogni anno nel nostro paese sono meno di 300.000 (dati Cresme) e rappresentano meno del 2% del patrimonio esistente.

Con costanza di produzione, da oggi al 2020, saranno quindi immessi sul mercato circa il 20% di nuovi alloggi che, con consumi ridotti del 50% (1/3 se saranno applicati i limiti del 2010) contribuiranno all'obiettivo della efficienza energetica rispettivamente nella misura del 7% se i consumi limite sono quelli attuali, e dell'11% se il limite è quello del 2010. Agire quindi imponendo limiti di consumo energetico solo sulle nuove costruzioni, non è sufficiente per raggiungere gli obiettivi 2020.

Le azioni necessarie per concretizzare l'obiettivo della riduzione dell'efficienza energetica degli edifici non può cioè prescindere dal governo del miglioramento delle condizioni energetiche del patrimonio esistente .

In questo quadro occorre valutare la coerenza e l'efficacia delle agevolazioni che nelle recenti disposizioni, interessano gli interventi di riqualificazione dell'esistente e lasciano da questo punto di vista aperte alcune questioni:

1. E' corretto agevolare gli interventi sulle costruzioni esistenti valutando solo le caratteristiche prestazionali di un componente del bene edilizio certificato dal produttore (serramento, impianto) richiedendo la certificazione del rendimento

dell'alloggio interessato senza imporre un consumo di un obiettivo limite? Non è una politica che rischia di sostenere la domanda dei “produttori di Kyoto” senza garantire risultati coerenti con gli obiettivi generali?

2. E' corretta una politica, che scarica sulle nuove costruzioni (quindi sul prodotto rivolto alle giovani coppie ed ai nuclei familiari in crescita) il maggior costo di un beneficio collettivo (riduzione delle energie fossili e delle emissioni di CO₂)?

Non è un nuovo capitolo di una politica che, come per le pensioni, scarica sui giovani gli errori dei loro genitori ?

3. E' corretta una politica fiscale che nei trasferimenti dei beni agevola l'usato rispetto al nuovo? (i beni in regime di registro scontano l'imposta sul valore catastale e non sul valore della transazione).

Non sarebbe opportuna una politica fiscale che agevoli usato e nuovo in presenza di determinati rendimenti energetici migliori rispetto ai limiti di legge?

Non è un'altra cena delle beffe, in cui la politica fiscale, anziché essere strumento, contrasta gli obiettivi della politica economica e sociale del paese?

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

La certificazione energetica degli edifici è lo strumento individuato dalla Direttiva 2002/91 per il perseguimento degli obiettivi di contenimento energetico nell'uso del patrimonio immobiliare.

Il DLgs 192/05 di recepimento della direttiva ha rinviato ad un decreto attuativo (che avrebbe dovuto essere promulgato entro la metà del 2006) la definizione delle linee guida nazionali per la certificazione energetica.

Ad oggi le linee guida nazionali non sono state ancora definite, mentre essendo la materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni, proliferano sulla materia le più svariate proposte legislative Regionali, diverse sia nei sistemi di calcolo del rendimento sia nei sistemi di certificazione.

Il Ministero, consapevole della “cedevolezza” di provvedimenti non definiti in modo concorde con le Regioni, sta sviluppando ipotesi di linee guida sulla certificazione che, pur confermando la scelta dell'impostazione legata alle diverse zone climatiche (gradi giorno) ed alla diversa tipologia costruttiva (rapporto S/V da 0,2 a 0,9), non esclude, altre soluzioni quali quelle basate sul volume e sui gradi giorno e quella di due o tre tipologie costruttive ed i gradi giorno.

Ipotesi che se, utilizzate in Leggi Regionali creerebbero per edifici uguali diverse classificazioni energetiche condizionando l'obiettivo della chiarezza e della certezza del sistema di certificazione.

ANCE considerato che il raggiungimento di un determinato parametro di rendimento energetico, in coerenza con gli obiettivi UE 2020, è un obiettivo nazionale unico, ritiene che il sistema di calcolo e di certificazione energetica non possa essere diverso nei diversi territori regionali.

Per tale ragione ha formulato la proposta di una unica metodologia basata sui seguenti criteri:

1. stabilire in modo univoco le norme tecniche di riferimento per il calcolo del fabbisogno energetico;
2. definire procedure coerenti con il d.lgs 192/05, così come modificato dal d.lgs.311/06, sul fabbisogno di energia primaria, relazionandolo alle diverse zone climatiche che caratterizzano il territorio italiano (Gradi Giorno) ed alle diverse tipologie costruttive (rapporto S/V);
3. concepire la certificazione energetica degli edifici non come un fine a se stessa, bensì come uno strumento, da fornire ai costruttori ed agli acquirenti, per valorizzare le caratteristiche energetiche dell'edificio (compreso l'eventuale uso di energia da fonti rinnovabili) e valorizzare gli obiettivi del contenimento e del controllo del costo di gestione.

Obiettivo della certificazione energetica degli edifici è sia quello di ottimizzare il consumo energetico rispetto alla situazione attuale (la riduzione per legge, del 50% del consumo attuale stimato in 160 kWh mq anno è senza dubbio un obiettivo ottimale), **sia quello di stimolare il mercato (sia per l'offerta, sia per la domanda) nella ricerca di soluzioni di maggior rendimento rispetto ai limiti di legge.**

Il metodo proposto prevedendo una articolazione in più classi oltre alla classe minima (corrispondente al limite di legge ($EP_{i\lim ed}$)) consentirebbe:

- una puntuale e precisa indicazione delle caratteristiche dell'edificio
- una facile ed immediata comparazione delle caratteristiche dei beni esistenti sul mercato (nuove costruzioni e costruzioni precedenti al d lgs 192/05)
- un efficace stimolo ai Progettisti, ai Costruttori, ai Produttori di componenti per la ricerca di miglioramenti che consentano di accedere al livello superiore di classe energetica, anche mediante l'utilizzo di energie rinnovabili
- una graduazione degli eventuali incentivi pubblici collegati al perseguimento di migliori classi di mercato
- una classificazione degli edifici esistenti, anche in presenza di prestazioni superiori rispetto ai limiti di legge per le nuove costruzioni.

A scopo esemplificativo, la classificazione può essere quindi organizzata in classi: dalla meno efficiente (classe G), alla più efficiente (classe A).

La classe E coincide con il valore limite dell' EP_i previsto dal decreto 192/05 per l'edificio oggetto di certificazione ($EP_{i\lim ed}$), calcolato sulla base della tabella 1 dell' allegato C al decreto stesso.

Alle classi dalla D alla A corrisponderanno dei valori di fabbisogno energetico decrescenti rispetto a quello limite.

Le classi F e G corrisponderanno a valori superiori del $EP_{lim\ ed}$ e saranno riferiti solo ad edifici esistenti alla data di entrata in vigore del d.leg.vo 192/05 quale strumento per una più efficace politica di riqualificazione energetica del patrimonio esistente.